



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA SCRITTA
N. 92 del 3 giugno 2024**

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

PANUNZI, LEODORI, CIARLA e VALERIANI

PROGETTO LAGO DI VICO



Consiglio regionale del Lazio

INTERROGAZIONE SCRITTA

N. 92 del 3 giugno 2024

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Cons. Antonio Aurigemma

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Progetto *Lago di Vico*

PREMESSO CHE:

Con la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132, recante “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”, la Regione Lazio si è dotata di appositi indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2017, che ha modificato diverse previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), introducendo, l’articolo 27-bis relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);

VISTO:

- il R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927, Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. n.128 del 9 aprile 1959, concernente “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”;
- la Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale;
- il D.P.R. n. 395 del 27 maggio 1991, Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente: disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

- il D.P.R. n. 382 del 18 aprile 1994, concernente: Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerali di interesse nazionale e locale;
- il D.P.R. n. 485 del 18 aprile 1994, Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale;
- il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare: – l’art. 34 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative degli Uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche; – l’art. 35, comma 1, secondo il quale agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le Regioni, sentiti i Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia;
- il D.lgs. n. 22 del 11 febbraio 2010, Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- il D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la Determinazione della Regione Lazio n. B07205 del 9 ottobre 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n.57 del 23 ottobre 2012, con la quale è stato conferito alla Società Geothermics Italy S.r.l. con sede legale in Bolzano, Via Amadeo Avogadro n.2, C.F. e P.IVA 2682950213 il Permesso di Ricerca per fluidi geotermici denominato “LAGO DI VICO”;

CONSIDERATO CHE:

Come evidenziato, con istanza di riesame in autotutela del 2 maggio 2024 del Consorzio Insediamenti Produttivi – Carbognano e con istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comune di Caprarola in data 23 aprile 2024, si rappresenta che:

- con la determinazione n. G02496 del 5 marzo 2024, la Regione Lazio ha:

a) approvato

a.1) il trasferimento del permesso di ricerca denominato “Lago di Vico” rilasciato con determinazione n. B07205 del 9 ottobre 2012 (“Permesso di Ricerca”), dalla società Geothermics Italy S.r.l. (“Geothermics Italy”) alla società Geothermics Italy Lazio S.r.l. (“Geothermics Lazio”), a fronte dell’istanza di approvazione del trasferimento, formulata dalla prima in data 25 ottobre 2023;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

a.2) l'istanza di proroga formulata dalla Geothermics Lazio, del Permesso di Ricerca, in data 15 novembre 2023 (con *“proroga di anni due a decorrere dalla data di scadenza del Permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “LAGO DI VICO” sull'area di 101, 67 km2, ricadente nel territorio dei Comuni di Capranica, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Sutri, Vetralla, Viterbo (VT)”*);

a.3) la riparametrazione dell'area interessata dal Permesso di Ricerca;

b) sancito che la Geothermics Lazio *“dovrà, inoltre ... iniziare i lavori di ricerca entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente determinazione”*;

- il Permesso di Ricerca del 2012 è decaduto e spetta alla Regione, ora per allora, dichiararne l'avvenuta decadenza; ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 22/2010, nonché dell'art. 14 e dell'art. 65 del d.P.R. n. 395/1991, il titolo minerario decade infatti, tra le altre cose, per mancato inizio dei lavori nei termini prescritti (lett. a) o per cessione quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorità competente, ovvero sia la Regione (lett. d).

È comprovato, in virtù delle evidenze fattuali che emergono pacificamente dal fascicolo procedimentale:

- sia che i lavori di ricerca non sono stati avviati entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURL del Permesso di Ricerca del 2012;

- sia che la cessione del permesso di ricerca da Geothermics Italy a Geothermics Lazio è avvenuta tra le parti in data pacificamente anteriore alla data di adozione della Determinazione n. G02496 (nella quale infatti, in merito all'intervenuta cessione, si usano le parole *“preso atto”*, da parte della Regione). Quanto a detta cessione, essa è avvenuta quindi in violazione dell'art. 8 del r.d. n. 1443/1927, che sancisce espressamente la nullità della cessione senza il previo ottenimento dell'autorizzazione rilasciata a tal fine dall'autorità competente, nonché dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 485/1994;

- il Permesso di Ricerca del 2012 è in ogni caso scaduto, in applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 395/1991, il quale prevede che:

- *“Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione”* (comma 1);
che

- *“Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo studio di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 4 della legge, il titolare è tenuto ad adeguare la documentazione già precedentemente presentata che sarà trasmessa alle Amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni”* (comma 2) e che

- *“Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso”* (comma 3).

È evidente che la vicenda amministrativa, quale quella ricostruita nei termini riportati all'interno della Determinazione n. G02496, non permette di ritenere ancora valido ed efficace il Permesso di Ricerca



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

del 2012 alla data in cui detta Determinazione è stata adottata. Giova infatti evidenziare che il tempo che intercorre tra la data del 4/10 ottobre 2016, quando la Geothermics Italy presenta la nota alla Regione con cui comunica la nuova complessità del proprio progetto imprenditoriale (tale da richiedere lo svolgimento di una v.i.a.) e la data in cui la Regione formalizza l'avvio dell'attività istruttoria (ben successiva al 23 ottobre 2016, data in cui scade il quadriennio di validità ed efficacia del Permesso di Ricerca del 2012), non può essere computato ai fini dell'istruttoria di cui al predetto art. 28, comma 3.

È noto infatti che il procedimento amministrativo si suddivide in quattro fasi:

- la fase dell'iniziativa, che è quella in cui viene avviato il procedimento (d'ufficio o su istanza di parte);
- la fase istruttoria, che comprende le attività volte alla ricognizione e alla valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale;
- la fase costitutiva, che è quella in cui l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua decisione e adotta l'atto terminale e
- la fase integrativa dell'efficacia, che comprende gli eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace (quali ad es. forme di pubblicità).

La nota del 4/10 ottobre 2016 della Geothermics Italy non può in alcun modo essere considerata termine di avvio della fase istruttoria (ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 28, comma 3), né ha alcuna valenza al fine di avviare l'istruttoria in parola, al più potendo rappresentare il momento principe della c.d. "fase dell'iniziativa". È evidente quindi che al 23 ottobre 2016 (ovverosia quattro anni dopo la pubblicazione sul BURL del Permesso di Ricerca del 2012), non v'è in alcun modo in corso un'istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 3, del d.P.R. n. 395/1991.

Di qui l'evidente comprova che il Permesso di Ricerca del 2012, pubblicato sul BURL in data 23 ottobre 2012, e avente validità di quattro anni, è scaduto *ope legis* in data 24 ottobre 2016, a nulla valendo la nota del 4/10 ottobre 2016 presentata dalla Geothermics Italy a codesta Regione;

- non sono poi in alcun modo comprovate le capacità tecniche ed economiche della Geothermics Lazio, che si presenta quale mera "società veicolo", priva di storia imprenditoriale consolidata a comprova delle suddette capacità, richieste espressamente dall'art. 4 del d.P.R. n. 395/1991, con conseguente violazione dello stesso. Addirittura la predetta società è inattiva, come risulta dalla visura camerale; è superfluo ricordare che il permesso può essere rilasciato solo a soggetti in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica contestualmente all'approvazione del programma dei lavori presentati e a seguito dell'esito positivo della v.i.a.;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

- le perforazioni per la ricerca dovrebbero avvenire, secondo l'ipotesi progettuale, in zona dichiaratamente soggetta a vincolo archeologico, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, senza che questa circostanza sia stata debitamente presa in considerazione e valorizzata nell'ambito del procedimento (all'interno del quale si ricavano affermazioni apodittiche della società proponente, circa il fatto che le opere non interferiranno con i beni presenti in loco);
- come sancito ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sentenze nn. 12639/2022, 13149/2022, 13180/2022, 13194/2022, 13438/2022 e 14186/2022), la presenza di aree SIC/ZPS quale il sito denominato "Lago di Vico" (IT6010024), a una distanza di poco superiore a 5 km dall'area su cui dovrebbe sorgere il Progetto, comporta l'obbligo ineludibile che il vaglio del Progetto di Geothermics Italy, oggi Geothermics Lazio, sia esteso anche alla sede della Valutazione di Incidenza (VInCA).

Il fatto che, come affermato dalla società proponente, l'area su cui dovrebbero essere realizzate le perforazioni, non insiste direttamente su aree SIC, non è ostativo a che sia necessario anche l'ottenimento di una VInCA favorevole da parte della società proponente.

Peraltro, nelle zone limitrofe alle aree di progetto, è presente un ulteriore sito Natura 2000, quale la ZPS IT6010057 "Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano".

Di qui l'evidente illegittimità della procedura in corso;

- l'intero sedime di intervento è posto all'interno di un'area di noto e notevole pregio agro-alimentare, con coltivazioni di riconosciuto pregio anche quali beni DOP, che verrebbero ampiamente pregiudicate dai lavori;
- con il parere del 1° marzo 2017 Reg. Uff. Int. Prot. 0106270, l'Area v. i. a. della Regione Lazio affermava che "...il documento tecnico organizzativo risulta carente nella parte di presentazione dei bilanci dei soci costituenti la società...la società possiede un capitale non congruo in relazione al costo del progetto" ed ancora "...omissis ...inoltre il progetto afferisce ad aree sensibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico e urbanistico Per quanto sopra esposto e in attesa dell'integrazione documentale come sopra osservata la struttura è disponibile a fornire tutti gli utili chiarimenti del caso.";
- un permesso di ricerca può essere rilasciato solo dopo l'adozione della v.i.a., ove necessaria, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 22/2010; ne consegue che la Regione non può legittimamente rilasciare la proroga di cui alla Determinazione n. G02496, dato che la procedura di v.i.a. è ancora in corso e il Permesso di Ricerca originario del 2012 è stato rilasciato sul presupposto che la v.i.a. non fosse necessaria (alla luce dello schema progettuale allora presentato);
- il rilascio del permesso di ricerca è subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 22/2010, alla presentazione di una idonea fidejussione bancaria o assicurativa, mentre nel presente caso, per espressa affermazione della Geothermics Italy in sede di conferenza di servizi, la fidejussione sarà ottenuta solo dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi (v. verbale della conferenza di servizi).

Tutto quanto fin qui riportato comprova l'improcedibilità del procedimento in oggetto. Sono evidenti infatti l'intervenuta decadenza del titolo minerario e la necessaria archiviazione del



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

procedimento in oggetto, nonché, in ogni caso, l'annullamento in autotutela della Determinazione n. G02496.

RILEVATO CHE:

Il Comune di Caprarola, ricorrendo al TAR Lazio in data 18 maggio 2024 contro la Regione Lazio e nei confronti della Geothermics Italy s. r. l., ha evidenziato l'estrema pericolosità sismica dell'intervento progettuale proposto oltre i rischi concreti di danneggiamento delle falde acquifere (quale la sorgente idrica del Barco, che insiste nel territorio dello stesso Comune e serve migliaia di utenze nei Comuni di Civita Castellana e Fabrica di Roma), del suolo e delle vegetazioni, causati dalla presenza di elementi chimici nei fluidi geotermici. Il Comune ha poi sottolineato che l'attività geotermica di cui trattasi avverrebbe, tra l'altro, a ridosso del Lago di Vico, di origine vulcanica ed uno dei laghi più belli del Lazio e dell'Italia centrale. Vale la pena ricordare che l'elevato valore naturalistico dell'intera area è alla base dell'istituzione della Riserva Naturale "Lago di Vico", avvenuta con L.R. n° 47 del 28 Settembre 1982, una delle prime aree protette della Regione Lazio (Con la L.R. n° 24 del 24 Dicembre 2008 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato l'ampliamento della Riserva ed oggi la Riserva Naturale "Lago di Vico" comprende l'intero bacino lacustre e la cinta montuosa che lo circonda). L'intera area è ed è sempre stata, luogo ideale per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di una grandissima varietà di uccelli migratori, ha un elevato interesse geologico per il tumultuoso passato che ha portato alla formazione del territorio stesso ed un elevato valore ambientale oltre che per la presenza di essenze arboree come aceri e querce, per la presenza della "faggeta depressa". Il D.L. 387/2003 da' altresì indicazioni affinché i criteri per l'individuazione delle aree non idonee abbiano motivazioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'intera area, che insiste nel perimetro interessato, presenta un ulteriore elemento ostativo all'avvio delle attività di ricerca e coltivazione, ricordando che "il Decreto Legislativo 387/2003 [...] cita, tra le aree da considerare non idonee alla costruzione ed all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quelle aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (Produzioni biologiche, DOP, IGP e produzioni tradizionali). L'area su cui dovrebbe aver luogo l'attività di ricerca geotermica è completamente vocata alla coltivazione e produzione della "nociola gentile romana" (DOP), produzione tradizionale dell'area in questione e di alta qualità";



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

In data 30 aprile 2024, all'esito di un giudizio instaurato da due associazioni ambientaliste, il Consiglio di Stato ha pronunciato importanti statuizioni in merito allo stato di fatto presente nel Lago di Vico, stabilendo che *“nel caso di specie [è] accertata l'esistenza di uno stato di “degrado” in un Sito di Interesse Comunitario/Zona Speciale di Conservazione [i.e., quello del Lago di Vico], che impone uno specifico obbligo di provvedere anche ai sensi del paragrafo 6.2 della Direttiva Habitat, con l'adozione di autonome e ulteriori “opportune misure””* (sentenza Cons. Stato, sez. IV, 30 aprile 2024, n. 3953, par. 11.1, sottolineatura aggiunta).

Il medesimo giudice ha quindi sancito che *“il paragrafo 6.2 [della Direttiva Habitat] impone che le “misure” siano “opportune”, ovvero “non formali”: come si è detto anche retro, al punto 10.6, esse devono essere “effettive”, “efficaci”, “adeguate”, con effetti misurabili” e che “a fronte dell'accertato stato di crescente compromissione ambientale del Lago di Vico, la Regione Lazio è tenuta ad adottare misure attive e non solo conservative, ovvero misure idonee a invertire chiaramente il processo di degrado attraverso un adeguato sistema di protezione, per impedire che la prosecuzione tout court delle attività umane in corso produca ulteriori deterioramenti degli habitat e perturbazioni delle specie di interesse” (par. 11.2, sottolineatura aggiunta).*

Il Consiglio di Stato ha voluto quindi chiarire, sul punto, che *“[s]olo tali misure “anticicliche” ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, possono ormai migliorare lo stato dell'ecosistema, che nel caso di specie – come si è già detto – non si presenta stabile (il che renderebbe sufficienti le misure conservative del paragrafo 1), ma denota un preciso trend di degrado (il che, si ripete, impone l'attivazione anche delle misure proattive del paragrafo 2)” (par. 11.2, sottolineatura aggiunta).*

In sentenza è stato pertanto deciso che *“Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, con le precisazioni che seguono”:* ovvero sia che *“le “misure” imposte dal paragrafo 6.2 devono essere “opportune”, ovvero efficaci e adeguate: ciò riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette “opportune misure””* (par. 11.4, sottolineatura aggiunta).

Il Consiglio di Stato, per l'effetto, ha *“dichiarato l'obbligo della Regione Lazio, e, per quanto di competenza, dell'Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel SIC/ZSC n. IT6010024, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6.2 e 4.5 della Direttiva Habitat, come trasposto*



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. ENRICO PANUNZI

Vice Presidente del Consiglio regionale

dall'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall'art. 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, nel termine di giorni 180 (centottanta) a decorrere dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza” (par. 12);

RILEVATO INFINE CHE

Non sono venute meno le considerazioni espresse dalla Regione, con il parere del 1° marzo 2017 Reg. Uff. Int. Prot. 0106270, con cui l'Area v. i. a. della Regione Lazio ha affermato che “.....il documento tecnico organizzativo risulta carente nella parte di presentazione dei bilanci dei soci costituenti la società...la società possiede un capitale non congruo in relazione al costo del progetto”, dato che da visure camerali pubblicamente accessibili, risulta che le società proponenti non garantiscano, anche oggi, un capitale sociale congruo (risultando la Geothermics Lazio persino “inattiva”, alla data di presentazione del ricorso al Tar da parte del Comune di Caprarola)

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO:

SI INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E L'ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, quali siano le azioni e gli intenti del Governo Regionale in accoglimento delle richieste di improcedibilità del procedimento progettuale o, in ogni caso, di diniego dell'istanza autorizzativa presentata da Geothermics Italy (oggi Geothermics Lazio), già ai fini dell'adozione del provvedimento di v.i.a. e se, per le ragioni sopra esposte, quali siano le iniziative e le azioni da intraprendere al fine di annullare la Determinazione n. G02496 del 5 marzo 2024, nonché dichiarare non più valido ed efficace, in quanto decaduto, il Permesso di Ricerca del 2012, tenuto conto anche della evidente incompatibilità dell'intervento progettuale geotermico promosso dalle società Geothermics, con le attività che la Regione Lazio dovrà prontamente porre in essere, per rimuovere lo stato di degrado ambientale accertato presso il Lago di Vico, in ottemperanza alla predetta sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile scorso.

Cons. Enrico Panunzi

Digitally signed by: Enrico
Panunzi
Date: 03/06/2024 10:29:19

Firmato digitalmente da:
Massimiliano Valeriani
Data: 03/06/2024 11:13:05

Firmato digitalmente da: Mario
Ciarla
Data: 03/06/2024 10:59:48



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel.: 06 65937686-2828-2031 E-mail: epanunzi@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it